

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

(art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

Indice

• REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

• CAPO I – PRINCIPI GENERALI

o **Art. 1** – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

o **Art. 2** – Destinatari

o **Art. 3** – Gruppo di lavoro

o **Art. 4** – Limite soggettivo dell'incentivo

o **Art. 5** – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

o **Art. 6** – Quota del 20 per cento

• CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

o **Art. 7** – Graduazione della misura incentivante

o **Art. 8** – Disciplina delle varianti

o **Art. 9** – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

• CAPO III – NORME COMUNI

o **Art. 10** – Principi in materia di valutazione

o **Art. 11** – Attività articolate e singole

o **Art. 12** – Attività del personale dirigenziale

o **Art. 13** – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

o **Art. 14** – Liquidazione dell'incentivo

o **Art. 15** – Informazione e confronto

o **Art. 16** – Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77) e ss.mm.ii., e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2 del presente regolamento, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non nominato è di fatto il RUP ovvero il responsabile della struttura competente).

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo Capo II.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

- a. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come Individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b. alle finalità di cui al successivo art. 6, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente Incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023, fino alla sua abrogazione.

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione, il Gruppo di lavoro destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento è individuato con apposito provvedimento del soggetto competente (Direttore U.O.C.), di concerto con il Direttore Amministrativo. Il Direttore dell'U.O.C. individua il ruolo di ciascuno

dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui al successivo Capo II, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 14.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni dietro richiesta di presentazione di autocertificazione.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 6.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento le procedure di affidamento per:

- i lavori di importo inferiore a euro 150.000,00;
- le forniture di beni di importo inferiore a euro 500.000,00;
- i servizi di importo inferiore a euro 140.000,00.

Per i servizi di importo compreso fra 140.000,00 e 500.000,00 euro è possibile riconoscere l'incentivo per funzioni tecniche nei casi di servizi di particolare rilevanza/complessità, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 2, dell'Allegato II.14 del D.Lgs n. 36/2023, per i quali sia valutata come necessaria la nomina del DEC. Sarà cura del Direttore dell'UOC competente valutare la particolare rilevanza/complessità dei servizi che necessitano della nomina del DEC e per i quali è possibile riconoscere l'incentivo per funzioni tecniche.

Art. 6 – Quota del 20 per cento

La quota di cui all'art. 1, lett. b), è incrementata:

- a. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- b. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 14;

Le risorse di cui sopra sono destinate:

- c. all'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- d. alle strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.
- a. alle attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- b. alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- c. alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale per le funzioni tecniche.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 7 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare e/o del servizio o fornitura in affidamento:

	Importo a base di gara	Percentuale da applicare all'intero importo in appalto
a	fino a euro 1.000.000	1,6%
b	oltre euro 1.000.000 e fino a euro 5.548.000	1,4%
c	oltre euro 5.548.000 e fino a euro 10.000.000	1,2%
d	oltre euro 10.000.000 e fino a euro 25.000.000	0,8%
e	oltre euro 25.000.000	0,5%

Art. 8 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere, servizi e/o forniture aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 9 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Ripartizione del compenso incentivante LAVORI

1. Responsabilità del Procedimento		
1.1 Responsabile del Procedimento	25%	30%
1.2 Supporto al R.U.P.	5%	
2. Direzione Lavori e/o Direzione Esecuzione del Contratto		25%
2.1 Direttore dei Lavori e/o Direttore Esecuzione del Contratto	20%	
2.1 Direttore Operativo (*se presente)	3%	
2.2 Ispettore di Cantiere (*se presente)	2%	
3. Programmazione della spesa per investimenti (art. 37 del Codice appalti) – titolare della funzione e suoi collaboratori		4%
4. Collaudo o emissione del Certificato di regolare esecuzione		10%
5. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione		6%
6. Verifica preventiva dei progetti		6%
7. Predisposizione e controllo delle procedure di gara		5%
8. Supporto amministrativo e tecnico		14%
8.1 Attività di supporto nella fase di indizione della gara	7%	
8.2 Attività di supporto nella fase di esecuzione del contratto	7%	
		100%

**In caso di presenza di ulteriori figure rispetto al RUP e/o direttore lavori, la percentuale totale sarà ripartita come indicato*

Ripartizione del compenso incentivante SERVIZI e FORNITURE

1. Responsabilità del Procedimento		
1.1 Responsabile del Procedimento	25%	30%
1.2 Organo di Supporto al R.U.P. (*se presente)	5%	
2. Direzione Esecuzione del Contratto		25%
2.1 Direttore Esecuzione del Contratto	20%	
2.1 Collaboratori (*se presenti)	5%	
3. Programmazione della spesa (art. 37 del Codice) *		5%
4. Predisposizione e controllo delle procedure di gara *		12%
5. Incaricati alla valutazione preventiva dei progetti		2%
6. Collaudo o emissione del Certificato di regolare esecuzione (Certificato di regolare esecuzione per servizi e forniture sotto soglia comunitaria / Verifica di conformità per servizi e forniture sopra soglia comunitaria)		10%
7. Supporto amministrativo e tecnico		
7.1 Attività di supporto nella fase di indizione della gara *	8%	16%
7.2 Attività di supporto nella fase di esecuzione del contratto *	8%	
		100%

**Qualora l'incarico sia svolto da più dipendenti, la percentuale viene ripartita tra loro.*

La percentuale indicata nelle tabelle è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III – NORME COMUNI

Art. 10 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

- a. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- b. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- c. della competenza e professionalità dimostrate;
- d. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 14.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Art. 11 – Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

Art. 12 – Attività del personale dirigenziale

Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; qualora invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è quantificata nella misura del 100 % dell'aliquota prevista per l'attività incentivata.

In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del DL 13/2023, relativamente gli interventi a valere sulle risorse del PNRR, è possibile erogare gli incentivi alle funzioni tecniche di cui al presente anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei relativi interventi, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n.75.

Art. 13 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella.

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 14 – Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell'incentivo avviene per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, e complessivamente dopo il termine dell'affidamento (50% dell'incentivo nella fase di programmazione ed indizione gara; 25% dell'incentivo in fase di esecuzione ed il 25% a termine affidamento).

Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;

- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 15 – Informazione e confronto

L'U.O.C. Gestione Risorse Economico Finanziarie fornisce, con cadenza annuale, informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 16 – Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.